

La presente deliberazione viene affissa il 24 GEN. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 19 del 21 GEN. 2005

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lavoro- Ricorso Sarti Ciro c/ Provincia e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Con la partecipazione del ^{V.} Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE *[Signature]*

LA GIUNTA

Premesso che con biglietto di cancelleria notificato il 08/11/04 il Tribunale Benevento Sez. Lavoro comunicava udienza di integrazione di contraddittorio nei confronti di questa Amministrazione nel giudizio promosso da Sarti Ciro c/ Comune di Benevento per l'udienza del 26/1/05 ;

Con determina n.35/1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale Benevento Sez. Lavoro notificato il 08/11/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n 35./1/2005;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

•Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

•Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.35/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso Tribunale Benevento Sez. Lavoro notificato il 08/11/04 dal Sig. Sarti Ciro c/ Comune di Benevento + Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

~~(Dr. Gianclaudio TANNIELLA)~~
~~IL VICE SEGRETARIO GENERALE~~
~~(Dot. Sergio MUOLLO)~~

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 89 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 GEN. 2005

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
~~(Dot. Gianclaudio TANNIELLA)~~

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 GEN. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 11 FEB. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

~~(Dot. Gianclaudio TANNIELLA)~~

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 11 FEB. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 11 FEB. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
~~(Dot. Gianclaudio TANNIELLA)~~

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il 1351/15.2.05 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti
X Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo

celleria
15/11/1941, n. 1368)

2272/04

Ruolo generale



Tribunale Ordinario di Benevento

Cancelleria Lavoro

(Art. 134, 170. C.p.c.)

6589

IL CANCELLIERE dell'Ufficio suddetto comunica a:

X

Avv. UFF. LEGALE PROVINCIA DI BN

- Avv. AVVOCATURA DELLO STATO NAPOLI (per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca)
- Avv. DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "GUACCI" BN

nella causa SARTI CIRO c/ COMUNE DI BN

il Giudice, dott. ROBERTO DE MATTEIS, ha pronunciato in data 04/11/04,

il seguente provvedimento :

OMISSIS :

1. Rinvia la causa all'Udienza del _____;
2. Visti l' art. 181/309 c.p.c. ha rinviato la causa all'Udienza del _____;
3. Chiama a chiarimenti il C.T.U. e rinvia la causa all' udienza del _____;
4. Sollecita il C.T.U. al deposito della perizia entro il termine di _____ e rinvia la causa all'Udienza del _____
5. Diffida il C.T.U. al deposito della perizia e degli atti di causa e rinvia all'udienza del _____;
6. Vedere allegato.

Benevento , 4 novembre 2004



[Handwritten Signature]
IL CANCELLIERE

Per ricevuta comunicazione
(firmato)

Benevento.

Notificazione

Il Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Ho notificato il presente biglietto a

[Handwritten]
5978
8.11.04

RC 2272/04

STUDIO LEGALE
AVV. DONATELLA PARENTE
Via delle Poste, 11
Tel. 0824.24012 - Fax 0824.29022
82100 BENEVENTO

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO
RICORSO

Per: **SARTI** **Ciro**, nato a Benevento il 31.05.1949, rappresentato e difeso nella presente procedura dagli Avv.ti Angelica Parente e Donatella Parente, con studio in Benevento alla Via delle Poste nr. 11, giusta mandato a margine del presente ricorso;

CONTRO

IL COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t.;

OGGETTO

RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO.

RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI RELATIVAMENTE ALL'INFORTUNIO OCCORSO PER OMESSA PREDISPOSIZIONE DELLE CAUTELE DI CUI ALL'ART. 2087 C.C. E NORMATIVA SPECIALE.



AVV. ANGELICA PARENTE E
AVV. DONATELLA PARENTE

Vi nomino e costituisco mio procuratore e avvocato per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in tutti i gradi di giurisdizione e nelle procedure esecutive e relative opposizioni, conferendoVi ogni e più ampia facoltà, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo, sin da questo momento, per rato e fermo ogni Vostro operato.

Benevento 29-04-2004

Sarti *Ciro*

Per autentica

Angelica Parente

P r e m e s s o

I. L'attore, già dipendente del Comune di Benevento, in virtù di provvedimento datato 30.10.1998, a firma del Dirigente del VI Settore dell'Amministrazione Comunale, veniva assegnato, a far data dal 4.11.1998, definitivamente, in servizio presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento ed inquadrato nell'Area A/2, profilo professionale di "collaboratore scolastico" - bidello -(A/2) (doc. nn. 1/3).

II. Il 1° giugno 1999, alle ore 10.30 circa, il ricorrente veniva comandato di consegnare un "permesso di uscita per le h. 10.40" all'alunna Capone della classe I L che si trovava, durante l'ora di educazione fisica con la Prof.ssa Parcesepe, nella palestra dell'Istituto Statale "G. Guacci". Nell'eseguire detto ordine di servizio il sig. Sarti cadeva rovinosamente dalla rampa di gradini che permette l'accesso alla palestra dell'Istituto, priva di corrimano e i gradini delle doppie strisce antiscivolo. Si precisa che la palestra dell'Istituto si trova al piano sotterraneo dell'Istituto e la suddetta rampa di scale è l'unica via di accesso.

Nell'immediatezza del fatto veniva condotto immediatamente al P.S.

Il giorno seguente, il 2 giugno, come richiestogli, denunciava per iscritto l'accaduto (doc. n. 4).

III. Condotta presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, gli veniva riscontrato trauma distorsivo al ginocchio sinistro (doc. nn. 5/6).

Il 14.06.1999, a causa dei violentissimi episodi dolorifici, veniva ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, ove gli veniva accertata "gonalgia sinistra da lesione parziale del legamento crociale anteriore; sinovite reattiva" (doc. n. 7).

IV. La situazione, tuttavia, subiva un progressivo peggioramento.

Al termine di un ciclo di esami clinici e ripetuti accertamenti eseguiti presso strutture pubbliche, è emersa una persistente difficoltà deambulatoria dovuta alle gravi contusioni multiple all'arto inferiore e alla meniscopatia

del ginocchio conseguenti all'infortunio, nonché un'accentuata sindrome reattiva ansioso-depressiva determinata dal trauma, per la quale si è reso necessario ed indispensabile un trattamento sedativo costante.

Tali accertate psicopatologie, unitamente all'handicap motorio subito, ha compromesso e notevolmente l'equilibrio psicofisico dell'uomo, anche e soprattutto a causa della conseguente degenerazione dei rapporti affettivi e delle relazioni sociali, come inconfutabilmente si evince dalla copiosa certificazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere (doc. n. 8/34).

Il Collegio Medico dell'I.N.A.I.L., sottoposto in data 20.9.1999 l'attore a visita medico legale, lo riconosceva a causa del trauma subito "permanentemente invalido" nella misura del 5%.

Successivamente, il 14 giugno del 2001, sottoposto nuovamente il Sarti a visita per accertamento dei postumi, il Collegio medico dell'INAIL accertava "una diminuzione della capacità lavorativa che dà diritto a una rendita per inabilità permanente": conseguenzialmente lo riconosceva invalido nella misura dell'11% (doc. nn. 35/39 bis).

La CMO dell'Ospedale Militare di Caserta, con verbale Modello ML/AB - N. 501, del 05.06.2000, tanto ha accertato: "GIUDIZIO DIAGNOSTICO: Osteocondrite femoro-rotulea e femoro-tibiale post-traumatica con idrarto recidivante; CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI: Dagli atti risulta che l'evento lesivo ebbe a verificarsi nelle circostanze di tempo, modo e luogo riportate in anamnesi. Non si rileva dolo o colpa grave nel comportamento dell'istante. Per cui l'evento ha i caratteri dell'infortunio. L'infermità dipende da causa di servizio. Ascrivibilità della menomazione: Tabella B; Misura massima" (doc. all.to n. 40).

Il danno subito dal ricorrente è vieppiù grave se si considera che prima del denunciato infortunio questi era un'atleta a livello agonistico. Come risulta dalla documentazione che si allega, a causa dell'infortunio è stato costretto

1 interrompere *ex abrupto* ogni attività di allenamento e competizione agonistica, con conseguente intuibile sofferenza morale e psicologica (doc. n. 41).

Sull'an.

V. Tali gravissimi danni all'integrità psicofisica del Sig. Sarti sono stati determinati esclusivamente dalla mancata adozione, da parte dei responsabili convenuti, delle necessarie misure speciali di protezione. Nel caso di specie l'infortunio è stato determinato dalla mancanza, sui gradini, delle strisce adesive "antisdrucchiolo" e, sulle pareti adiacenti alla rampa di scale, dei corrimano: misure, queste, indispensabili ad impedire che si verificasse l'infortunio *de quo*.

Si consideri, inoltre, che la superficie di calpestio dei gradini (in marmo), da cui è caduto il ricorrente, soprattutto per l'usura, è molto scivolosa e non consente affatto la sicura aderenza delle scarpe. Ed infatti se, forse, consente una discreta aderenza delle scarpe da ginnastica (in gomma), del tipo di quelle calzate dagli alunni all'atto dell'esercizio fisico, non di certo consente una piena aderenza delle scarpe del tipo calzato dal ricorrente, con la suola.

Ma non solo. Va, altresì, osservato che altra grave insidia è da rinvenire nella presenza di una spaccatura, di circa 4 cm di larghezza e altrettanti di profondità, esistente sulla superficie piana in marmo, subito dopo l'ultimo gradino. Ed infatti, finita la rampa di scale che permette l'accesso in palestra, laddove ha inizio la superficie piana in marmo, vi era, in orizzontale, una spaccatura tale che ha impedito al ricorrente di posizionare regolarmente il piede. Quest'ultimo, precisamente, scivolato dai suddetti gradini per mancanza delle prescritte misure di sicurezza, ha tentato riequilibrarsi poggiando il piede sinistro sul piano di appoggio, ma la suddetta spaccatura nel marmo ha impedito il corretto posizionamento del piede, così contribuendo maggiormente a detta rovinosa caduta.

Si consideri, infine, che solo nel 2001 sono state adottate le misure di protezione necessarie.

D'altra parte lo stesso Istituto convenuto riconosce espressamente la propria responsabilità nella nota datata 10.10.1998 (pochi mesi prima dell'infortunio), a firma del Prof. Genito Domenico, responsabile della sicurezza dell'Istituto Magistrale "Guacci", ove si legge: " (...) Il sottoscritto ... ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori più urgenti da effettuare all'edificio adibito ad Istituto magistrale per ridurre i rischi (...) 10) Installare le striscioline antiscivolo sugli scalini davanti all'edificio, nella palestra e dove mancano lungo le scale principali (...)" (doc. nn. 42/43).

Ebbene, che si tratti di infortunio sul lavoro lo ha riconosciuto sia l'INAIL che l'Ospedale Militare di Caserta - Ministero della Difesa - che, nel verbale mod. ML/B - N. 501 del 5.6.2000, tanto afferma: "Non si rileva dolo o colpa grave nel comportamento dell'istante. Per cui l'evento ha i caratteri dell'infortunio (...) Si dipende da causa di servizio: Tabella B, Misura Massima" (cfr. doc. all.ta).

L'obbligo di prevenzione è chiaramente delineato e tutelato dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 32, 35 e 41 Cost.; 2043 e 2087 c.c.; 42 c.p. L'impulso a garantire maggiore effettività all'impianto prevenzionistico delle suddette disposizioni normative, ha condotto ad una intensificazione della disciplina normativa e, soprattutto, ad un effettivo "Obbligo di sicurezza" a carico del datore di lavoro che si concretizza nell'adozione di un programma delle misure adottabili per il miglioramento dei livelli di sicurezza.

L'art. 26 del d. l.vo nr. 626/94 impone di adottare, proprio con riguardo alle scale ed alla pavimentazione, tutte le misure di protezione necessarie a garantire piena sicurezza per i lavoratori operanti ponendo, al

contempo, precisi obblighi di garanzia e protezione in capo ai responsabili nel caso in cui vengano disattese tali precise prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Appare di tutta evidenza la colpevole negligenza, superficialità e leggerezza con la quale, _____

_____ il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., nonché la Commissione Provinciale appositamente istituita ai sensi del citato D.L.vo per garantire l'effettiva e concreta adozione delle suddette misure, non si siano curati minimamente di assicurare che gli ambienti di lavoro non fossero causa di gravissima infermità; laddove, viceversa, sarebbe stato loro preciso dovere provvedere affinché fosse garantita la tutela dell'integrità fisica del lavoratore dipendente.

Compete al datore di lavoro adoperarsi per individuare i singoli rischi, nonché le misure preventive e protettive da attuare per la salvaguardia della sicurezza del lavoratore; in particolare rientra negli obblighi del datore di lavoro – obblighi, questi, la cui osservanza è penalmente sanzionata dalla suddetta legge – assicurare una adeguata manutenzione ed un maggior controllo dei luoghi di lavoro, anche con riguardo “alla stabilità dei pavimenti e alla manutenzione delle scale” (D.L.vo 19.9.1994 n. 626, art. 3, lett. A), lett. O), lett. P.), lett. R).

Più specificamente, l'art. 33 del D.L.vo n. 626/94 espressamente prevede che “le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e rampe devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni possano utilizzarle facilmente, in piena sicurezza, e che i lavoratori operanti non corrano alcun rischio”; ed ancora “i pavimenti e le scale degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone”. Si segnala a tal proposito costante

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che:
l'art. 2087 del c.c., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come
quelle rinvenibili nelle "leggi organiche per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, non si risolve in una mera norma di "principio ma deve
considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui
"costituisce norma di chiusura, peraltro comportante a carico del datore di
lavoro precisi "obblighi di garanzia e protezione ai fini individuali. Detta
norma, per il richiamo alla tutela della "integrità fisica del lavoratore e alla
particolarità del lavoro, rende specifico l'illecito consumato "in sua
violazione sia rispetto alla colpa generica richiamata nell'art. 2043 c.c. che
rispetto a "quella di rilievo penalistico e, in tal caso, aggrava il reato,
rendendolo perseguibile di ufficio" (Cass. Pen. Sez. IV, 17.4.1996, in Giust.
Pen. 1997, II, 515).

VI. Alla luce di quanto sopra, l'attore chiedeva esperirsi il tentativo
obbligatorio di conciliazione. Tuttavia, come risulta dalla certificazione del
9.11.2002, prot. N. 6374, rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro
di Benevento, a firma del Direttore, non è stato possibile esperire detto
tentativo in quanto le resistenti Amministrazioni non hanno mai dato alcun
riscontro o risposta alle relative richieste, ritualmente e formalmente
notificategli (doc. all. ti nn. 44/48).

Tutto ciò premesso, Sarti Ciro ut supra rappresentato e difeso;

Chiede

All' Ecc.mo Tribunale adito che, fissata l'udienza di discussione ed
emanati tutti i provvedimenti di cui all'art. 415c.p.c., Voglia accogliere le
seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione, accogliere la domanda proposta dal ricorrente e, per
lo effetto - accertato che a causa del fatto dannoso omissivo colposo

commesso dalla convenuta Amministrazione comunale, e consistente nell'aver ommesso di adottare qualsivoglia misura di sicurezza diretta ad evitare pregiudizio ai lavoratori, si è verificato l'infortunio per cui è causa:

- 1) Dichiarare civilmente responsabile dell'infortunio occorso il 1° giugno 1999 il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante, per aver ommesso di adottare e predisporre le cautele previste, in via generale, dall'art. 2087 c.c. e, in via specifica, dalle norme speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) Dichiarare ed accertare che il 1°.06.1999 a Sarti Ciro, caduto rovinosamente durante l'espletamento di un ordine di servizio, sono residuati postumi invalidanti permanenti nella misura del 50%, destinati nel tempo ad aggravarsi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo di c.t.u.;
- 3) Dichiarare la dipendenza da causa di servizio della contratta infermità e invalidità e, per lo effetto, riconoscere il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'equo indennizzo;
- 4) Condannare, per lo effetto, il Comune di Benevento, sempre in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di sarti Ciro, a titolo di risarcimento del danno biologico, del turbamento psichico, del danno estetico, del danno alla vita di relazione, del danno esistenziale, sociale e familiare e, comunque, a titolo di danni non patrimoniali e morali subiti e

subendi a causa dell'infortunio occorsogli, che ha determinato, come verrà accertato in sede di verifica tecnica di ufficio, gravissimi postumi permanenti invalidanti, della somma di danaro corrispondente all'invalidità del 50% ovvero alla percentuale di invalidità che verrà determinata in corso di causa a mezzo di c.t.u. ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che codesta Giustizia vorrà liquidare giudicando con equità;

- 5) Condannare l'Amministrazione convenuta, sempre in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni patiti per la perdita di professionalità nonché per il pregiudizio subito nell'ambiente di lavoro conseguentemente all'infortunio occorsogli ed, in particolare, per la perdita di chance nell'ambito della professionalità svolta;
- 6) Condannare il Comune di Benevento, sempre in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura che verrà determinata in corso di causa; o quella maggiore o minore che sarà accertata da codesta Giustizia con equità, comunque non inferiore alla somma di E. 286,22, giusta documentazione fiscale che si allega (doc. all.ti n. 49/60);
- 7) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatali.

➤ *Sulla competenza dell'adito Giudice del Lavoro.*

Preliminarmente si rileva che per la presente controversia era stato adito il Tribunale civile di Benevento, il quale dichiarava la propria incompetenza (doc. all.to n. 61).

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva adita codesta Giustizia atteso che, nel caso di specie, trattasi di infortunio sul lavoro e, quindi, di materia attratta nella competenza del Giudice del Lavoro.

Essendo, poi, il datore di lavoro, al tempo dell'infortunio, il Comune di Benevento, risulta essere competente il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro.

“Nel caso in cui il lavoratore agisca nei confronti del datore di lavoro per la liquidazione del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro, spetta al Pretore, in funzione del Giudice del lavoro, la controversia concernente la domanda risarcitoria nei confronti di esso datore di lavoro, la quale trova titolo nella violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c.” (Cass. Civ. n. 13499 del 14.12.1991).

➤ *Sulla fondatezza della domanda, sulla grave colpa del datore di lavoro e sull'an.*

“Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio

che ne sia seguito e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, poiché egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento" (Cass. Sez. lav. 16.7.1998, n. 6993).

➤ *Sulla sussistenza di "infortunio sul lavoro",*

"L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragioni delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad esse connesse, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo e insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni" (Cass. Sez. lav. 2.6.99, n. 5419).

Nel caso di specie, il ricorrente era stato comandato di portare un permesso di uscita per uno studente nella sottostante palestra.

➤ *Sul quantum.*

L'infermità derivata dall'infortunio de quo, nonché la percentuale di invalidità, risulta *per tabulas* sia dal verbale dell'INAIL sia dalle certificazioni sanitarie rilasciate dalle pubbliche strutture ospedaliere.

In via Istruttoria: Si chiede la nomina del CTU, nella persona di un medico legale, al fine di accertare la natura delle lesioni riportate dall'attore a seguito dell'infortunio *de quo* e dei conseguenti danni (danno biologico, morale, sofferenza psichica e fisica, danno alla vita di relazione, alla vita familiare e personale, perdita di chance lavorative e quanto altro verrà individuato dal c.t.u. durante l'espletamento dell'incombente istruttorio, quand'anche non espressamente indicato e individuato), precisando la durata dell'inabilità temporanea totale e parziale derivata ed indicando se da tali lesioni sono residuati postumi permanenti e definitivi con incapacità di attendere alle proprie occupazioni, percentuandoli, salvo aggravamento.

Si chiede, ancora, eventualmente, la nomina di un CTU per accertare l'effettivo stato dei luoghi. In caso di avversa impugnativa si chiede di provare con testi le seguenti circostanze:

- 1) "Vero che il 1° giugno 1999, alle ore 10.30 circa, il ricorrente veniva comandato dai superiori gerarchici di consegnare un "permesso di uscita per le h. 10.40" all'alunna Capone della classe I L che si trovava, durante l'ora di educazione fisica con la Prof.ssa Parcesepe, nella palestra dell'Istituto Statale "G. Guacci";
- 2) "Vero che per prassi consolidata, all'interno dell'Istituto Statale Magistrale "Guacci" di Benevento, i bidelli si recano presso la palestra, o altro luogo dell'Istituto, per assolvere alle diverse mansioni che gli vengono, volta per volta, comandate";
- 3) "Vero che mentre si recava presso la palestra per l'adempimento del suddetto ordine, verso le ore 10.40/10.50 circa, il ricorrente cadeva rovinosamente sulla rampa di gradini che permette l'accesso in palestra, priva di corrimano e delle doppie strisce antiscivolo";
- 4) "Vero che la rampa di gradini da dove è caduto il ricorrente, e da cui solo può accedersi in palestra, il 1° giugno del 1999 era priva del corrimano e gli scalini privi delle doppie strisce antiscivolo";
- 5) "Vero che i gradini da cui è caduto il ricorrente, anche per l'usura, sono

scivolosi e non consentono affatto la sicura aderenza delle scarpe (almeno di quelle usate dal ricorrente il 1.6.1999, con la suola e non da ginnastica)”; 6) “Vero che terminata la rampa di scalini che permette l’accesso in palestra, laddove ha inizio la superficie piana, vi era, in orizzontale, una spaccatura nella pavimentazione (in marmo) profonda circa 4 cm e profonda circa 4 cm”; 7) “Vero che il ricorrente, scivolato dai suddetti gradini per mancanza delle prescritte misure di sicurezza, ha tentato di riequilibrarsi poggiando il piede sinistro sul piano di appoggio in marmo, ma la suddetta spaccatura nel marmo ha impedito il regolare posizionamento del piede, così contribuendo maggiormente a determinare la rovinosa caduta”; 8) “Vero che solo nel 2001 sono state adottate le misure di protezione delle strisce antidrucciolo e del corrimano”; 9) “Vero che prima del denunciato infortunio l’attore era un’atleta a livello agonistico e Vero che a causa dell’infortunio ha interrotto ogni attività di allenamento o competizione agonistica”. Si indicano a testi: a) Barricelli Giuseppina, domiciliata presso il Comune di Benevento; b) Fanuli Raimonda, domiciliata presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; c) Castiello Vincenzo, domiciliato presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; d) Marcarella Luigi, domiciliato presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; e) De Lucia Mario, domiciliato presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; f) Taddeo Anna Maria, domiciliata presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; g) Rossi Raffaella, domiciliata presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; h) Maio Giuseppe, domiciliato presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra; i) Del Sorbo Gerardo, domiciliato presso l’Istituto Magistrale “Guacci”, in Benevento, alla via N. Calandra. Tutti i suddetti testi possono rispondere sui capitoli di prova di cui sopra.

Si chiede autorizzare il libero interrogatorio del ricorrente.

Si chiede, altresì, Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti il deposito di copia autentica del registro della Classe I L, relativamente al giorno 1, del mese di giugno, dell'anno 1999, da cui risulta che l'alunna Capone ha fruito di un permesso di uscita anticipata per le ore 10.40."

Si depositano in fotocopia : 1) Nota del Comune di Benevento del 30.10.1998; 2) Dichiarazione di assegnazione in servizio del 4.11.1998; 3) CCNL della Scuola; 4) Dichiarazione del ricorrente del 2.6.1999; 5) Fot. referto medico n. 2479 rilasciato dal P.S. del "G. Rummo" di Benevento in data 1.6.99; 6) fot. cartellino di consulenza per il P.S. dell'1.6.99; 7) fot. cartella clinica rilasciata dal "G. Rummo" di Benevento in data 14.6.1999; 8) Certif. medico del 7.6.99 rilasciato dal "G. Rummo"; 9) Cartellino di Dimissione rilasciato dall'Ospedale "G. Rummo" di BN; 10) referto medico legale n. 8467 del 30.8.99; 11) Referto del 30.8.1999; 12) Certif. Del 28.10.1999; 13) Certif. Medico del 29.1.2000; 14) Certif. Medico del 2.2.2000; 15) Certif. Medico del 23.3.2000; 16) Certif. Medico del 18.4.2000; 17) Certif. Medico del 19.4.2000; 18) Esame RM ginocchio del 26.6.2000; 19) Certif. Medico del 26.6.2000; 20) esame RM Lombosacrale del 29.8.2000; 21) Certif. Medico del 25.9.2000; 22) Certif. Medico del 6.10.2000; 22 bis) allegata fattura; 23) Certif. Medico del 25.10.2000; 24) Certif. Medico del 25.10.2000; 25) Certif. Medico del 26.10.2000; 26) Certif. Medico del 15.11.2000; 27) Certif. Medico del 20.11.2000; 28) Verbale medico-legale del 13.11.2000 dell'ASL BN1; 29) Certif. Medico dell'11.2.2001; 30) Cartella Clinica del 23.3.2001; 31) Prospetto Liquidazione; 32) Certif. Medico del 04.02.2002; 33) Certif. Medico del 04.05.2002; 34) Certif. Medico del 06.06.2002; 35) Invito a visita collegiale Medica dell'INAIL del 9.9.1999; 36) Verbale di Visita Medico-Collegiale dell'INAIL datato 20.9.1999; 37) Relazione di Visita Medica per Accertamento Postumi dell'INAIL datata 24.9.1999; 38) Attestato

dell'INAIL del 28.10.1999; 38 bis) Certificazione dell'INAIL del 9.1.2002;
39) Attestato dell'INAIL del 14.6.2001; 40) Verbale Modello ML/AB, n.
501 del 5.6.2000 rilasciato dalla CMO dell'O.M. di CE; 41) Attestato
dell'Associazione sportiva "Sportman Club" del 12.9.2000; 42) Nota prot.
4206 del 14.10.1998, a firma del Prof. Domenico Genito; 43) Estratto del
D.M. n. 292 del 21.6.1996; 44) Richiesta tentativo obbligatorio di
conciliazione; 45) Richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione; 46)
Richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione; 47) Certificazione del
9.9.2002 della Direzione Provinciale del Lavoro di BN; 49/60) fatture di
spese mediche; 61) Cartella clinica rilasciata dalla Casa di Cura "S. Rita" di
Atripalda.

BENEVENTO 29 aprile 2004

AVV. ANGELICA PARENTE

AVV. DONATELLA PARENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 03. 5. 04
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll.

Benevento,
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott.

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 04/11/04. M. S. al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 10/05/04 IL GIUDICE DEL LAVORO



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, il 04. 11. 04
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

DOTT.SSA CHIARIOTTI

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER



Comune di Benevento, in persona del Sindaco *pro tempore*, Dr. Sandro
Paola D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giuliano e
dall'Avv. Francesca Paola Basile, congiuntamente e disgiuntamente, come
mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato,
invece ai sottoscritti procuratori e difensori, presso l'Ufficio Legale
della Casa Comunale in Benevento, Via Annunziata, Pal. Mosti, il tutto in
virtù di determina dirigenziale n°608 del 21/10/04,

MANDATO

Nella mia qualità di
Sindaco *pro tempore*
del Comune di Benevento
ed in conformità della
determina n°608 del
21/10/04, delego a rap-
presentare e difendere il
Comune di Benevento
nel presente giudizio,
l'Avv. Luigi Giuliano e
l'Avv. Francesca Paola
Basile, congiuntamente
e disgiuntamente, ai
quali conferisco all'uopo
tutte le facoltà di legge.
Eleggo domicilio presso
l'Ufficio Legale della
Casa Comunale in Bene-
vento, Via Annunziata,
Pal. Mosti.
Benevento, 21.10.04

CONTRO

SARTI CIRO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelica Parente e
Donatella Parente.

Si abbia per integralmente richiamato e trascritto il ricorso introduttivo del
presente giudizio del quale il Comune di Benevento, nel costituirsi in
giudizio, impugna l'assunto, le deduzioni, le istanze, chiedendone il rigetto
per i seguenti

Il Sindaco

Sandro Nicola D'Alessandro

Per autentica

Luigi Giuliano

MOTIVI

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il Comune di Benevento eccepisce il proprio difetto di legittimazione
passiva, stante la sua completa estraneità alla vicenda dedotta in giudizio.

La domanda proposta nei confronti del Comune, infatti, si fonda, in primo luogo, sull'art. 2087 c.c., di cui la legislazione in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica, vale a dire sull'obbligo, imposto da detta normativa al datore di lavoro, di adottare le misure idonee alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'obbligo in questione, quindi, trova la sua fonte immediata nel rapporto di lavoro e la sua inosservanza, ove arrechi danno al dipendente, espone il datore di lavoro a responsabilità contrattuale.

Nel caso di specie, tuttavia, tale obbligo non sussiste in capo al Comune di Benevento.

Infatti il rapporto di lavoro tra il Comune di Benevento ed il Sig. Sarti Ciro si atteggiava in maniera del tutto peculiare.

Come affermato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, questi all'epoca del sinistro occorsogli, pur essendo dipendente di ruolo del Comune di Benevento con la qualifica di bidello, tuttavia in tale qualità prestava servizio presso l'Istituto Magistrale "Guacci", stante la carenza di personale ausiliario in tale Istituto e l'obbligo allora vigente per i Comuni di fornire il personale medesimo.

Appare evidente, pertanto, che il Sig. Sarti, prestando attività lavorativa nell'ambito dell'amministrazione scolastica, sebbene fosse legato da rapporto d'impiego con il Comune, era però soggetto nello svolgimento della propria attività lavorativa alle disposizioni impartite da detta autorità scolastica (Cfr. TAR Lombardia Brescia, 27/02/96, n°168). Lo stesso ricorrente nell'esposizione dei fatti afferma che il sinistro per cui è causa

si verificò durante l'orario di svolgimento del servizio, nell'eseguire un ordine di servizio impartitogli da un organo dell'istituzione scolastica (Cfr. pag. 2, 2° cpv del ricorso).

Tale premessa rileva ai fini dell'individuazione del reale soggetto passivo della vertenza *de qua*.

Ed infatti l'obbligo normativamente imposto al Comune di fornire personale ausiliario alle scuole di competenza, andava ad incidere in maniera sostanziale sul rapporto di lavoro con detto personale, alterandolo sotto diversi fondamentali aspetti, quali, ad esempio, l'orario di servizio e l'attribuzione di compiti, in ordine ai quali l'Ente datore di lavoro non poteva in alcun modo interferire, posto che l'attività lavorativa doveva essere espletata nell'interesse di un diverso organo istituzionale.

Tant'è vero che relativamente al personale ed agli utenti delle istituzioni scolastiche, per datori di lavoro si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico dal D.M. 21/06/96, n°292 (e cioè i Capi delle istituzioni scolastiche).

Sotto diverso aspetto, considerando che il ricorrente lamenta la presenza di una spaccatura sulla superficie subito dopo l'ultimo gradino, si rileva che il Comune di Benevento non era il soggetto tenuto alla manutenzione dell'immobile.

Infatti con l'art. 8, 1° comma, della Legge 11/01/1996, gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche superiori sono stati trasferiti alle Province. Il medesimo articolo prevedeva, inoltre, che le amministrazioni provinciali si assumessero i relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli

oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti.

In virtù di detta norma, in data 13/11/1998 veniva sottoscritta tra il Comune di Benevento e l'Amministrazione Provinciale di Benevento la convenzione con la quale il Comune trasferiva alla Provincia, tra gli altri immobili destinati ad uso scolastico, l'Istituto Magistrale "Guacci".

Con l'art.2 di detta convenzione la Provincia si assumeva espressamente, con decorrenza dall'1/01/97, gli oneri di cui all'art.8, 1° comma, L.23/96.

Inoltre l'art.4 del D.lgs 19/09/94, n°626 (recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), così come modificato dal D.lgs 19/03/1996, n°242, all'art.12 dispone, testualmente, che *"gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione"*.

Ne consegue che: 1) in virtù delle disposizioni normative citate nel caso di specie il Comune di Benevento, ai fini dell'applicabilità dell'art.2087 c.c., non è considerato datore di lavoro; 2) non è ravvisabile alcun profilo di negligenza da parte dell'Ente, poiché la manutenzione dell'immobile spettava, sempre in virtù delle disposizioni normative richiamate, all'Amministrazione Provinciale e la predisposizione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro al Preside dell'Istituto Magistrale "Guacci".

Per tali motivi, chiede che, ai sensi del combinato disposto degli artt.420, comma 9, e106 c.p.c. il Giudice del Lavoro disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., dell'Istituto Magistrale "G. Guacci" di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t. e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t.

*

Sostanzialmente il ricorrente ha richiesto 1) il riconoscimento della causa di servizio e la liquidazione del relativo indennizzo; 2) il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro *de quo*. Alle due domande è necessario replicare separatamente.

RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO EQUO INDENNIZZO

Ai sensi dell'art.3, D.P.R. 20/04/94, n°349, la domanda volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio doveva essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dall'infortunio.

Nel caso di specie il ricorrente ha avanzato la propria istanza dopo lo spirare del predetto termine. Infatti, la Commissione Medica Ospedaliera competente, con verbale n°501 del 05/06/2000 pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio, ha rilevato l'intempestività della domanda. Conseguentemente il Comune di Benevento, con determinazione n°2087 del 28/06/2000, ha preso atto della decisione del C.M.O. di Caserta, rigettando la domanda del Sarti.

In ogni caso al ricorrente non spetta l'equo indennizzo, posto che allo stesso è stata riconosciuta dall'INAIL la rendita vitalizia per infortunio sul

lavoro. Infatti, per uniforme orientamento della giurisprudenza in materia, va escluso il cumulo tra la rendita di cui innanzi e l'equo indennizzo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/03/03, n°1374; Consiglio di Stato, sez. V, 20/05/02, n°2702; Consiglio di Stato, sez. V, 03/06/02, n°3051).

La domanda, pertanto, anche sotto tale aspetto deve essere rigettata.

RISARCIMENTO DANNI

Dal tenore dell'atto introduttivo non è facile comprendere se il ricorrente intenda agire a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Sul punto l'Ente tornerà successivamente, poiché tale questione risulta essere assorbita dalla disposizione dell'art.10 del D.P.R. 30/06/1965, n°1124, secondo il quale *“l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta la responsabilità civile permane a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. (...) Non si fa luogo al risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo al risarcimento, questo è dovuto solo per la parte*

... eccede le indennità liquidate a norma degli artt.66 e seguenti. Agli
effetti dei precedenti commi 6° e 7° l'indennità d'infortunio è rappresen-
tata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle
tabelle di cui all'art.39°.

nel caso di specie, quindi, ribadendo comunque che il Comune di
Benevento non era datore di lavoro del ricorrente ai sensi della normativa
sulla tutela sul luogo di lavoro, né soggetto tenuto alla manutenzione
dell'immobile di proprietà di altro soggetto, il risarcimento non è dovuto.

Per stessa ammissione del ricorrente, infatti, l'INAIL lo ha riconosciuto
invalido nella misura dell'11%, attribuendogli il diritto a percepire una
rendita vitalizia. Poiché alcuna sentenza penale di condanna è intervenuta,
è esclusa l'applicabilità dei commi 2, 3 e 4 dell'art.10 del citato D.P.R.

Tornando alla qualificazione giuridica dell'azione, il Comune di
Benevento, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n°291/99 (in allegato), il cui testo deve intendersi qui
per integralmente riportato e trascritto, ritiene che l'azione proposta sia
extracontrattuale, con conseguente incompetenza funzionale della Sezione
Lavoro, in favore della competenza del Tribunale Ordinario.

In ogni caso è opportuno ribadire che, così qualificata l'azione, non
sussistendo alcuna colpa del Comune di Benevento per quanto ampia-
mente suesposto, la domanda dovrà essere rigettata.

L'Ente, inoltre, rileva che il ricorrente già prima del presunto infortunio
era affetto da lombalgia acuta da discopatia e spondilosi lombare. Tale
patologia, che ne rendeva precario l'equilibrio, dovrà essere ritenuta causa
unica del sinistro de quo. Ciò anche considerando che il pavimento

dell'Istituto è in superficie ruvida ed, in quanto tale, del tutto idonea ad evitare che i frequentatori possano scivolare.

Peraltro, ai sensi della legge 3.08.1999, n. 265, art. 15, gli adempimenti di cui al regolamento DM n. 382/98 dovevano essere completati entro il 31.12.2000. Per cui, sotto tale profilo, non può ravvisarsi alcun inadempimento né dell'Istituto Guacci né dell'Amministrazione Provinciale.

QUANTUM RICHIESTO

L'Ente resistente contesta la percentuale di invalidità permanente prospettata dal ricorrente e le voci di danno richieste.

Pur essendo differenti le tabelle INAIL da quelle del danno biologico da responsabilità civile, è noto che esse si discostano di pochi punti percentuali; è, quindi, patente che all'11% riconosciuto dall'INAIL non possa corrispondere una invalidità del 50% così come richiesto dal ricorrente.

In ogni caso innanzi l'Ente evidenzia che la rendita vitalizia di cui beneficia il Sarti costituisce di per sé liquidazione del danno biologico e che, pertanto, qualora dall'applicazione delle tabelle r.c. dovesse risultare un importo superiore alla capitalizzazione della suddetta rendita, tale ultimo valore dovrà essere sottratto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art.10 del D.p.R. n°1124/65.

* * *

Per tutto quanto esposto, il Comune di Benevento, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, voglia

1) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Benevento, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione Provinciale di Benevento, dell'Istituto Magistrale "G. Guacci" di Benevento, nonché del Ministero della Pubblica Istruzione;

2) sempre in via preliminare dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere in merito alla richiesta di risarcimento danni;

3) rigettare la domanda così come formulata;

4) condannare il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Benevento delle spese e competenze di giudizio.

In via Istruttoria

Si oppone alle richieste formulate dal ricorrente ed, in caso di loro ammissione, chiede di essere ammesso alla prova contraria con gli stessi testi.

Deferisce interrogatorio formale al ricorrente sui seguenti capi:

"vero che prima dell'infortunio soffriva di lombalgia acuta e spondilosi lombare";

"vero che il pavimento dell'Istituto Guacci è di materiale ruvido".

Su tale ultimo capo chiede ammettersi prova testimoniale del Per. Ind.

Francisco Jose Repola.

Si esibisce e deposita:

1) ricorso notificato in data 14/06/04;

2) determina n°608 del 21/10/02 del Dirigente Settore Legale;

copia convenzione in data 13/11/98;

copia verbale del 05/06/2000 dell'Ospedale Militare di Caserta;

) copia determina n°2087 del 28/06/2000 del Dirigente del Settore
A.GG. e Personale;

) copia certificato dell'INAIL in data 19/08/2003;

) copia relazione in data 10/01/2000 del P.I. Francisco José Repola del
Comune di Benevento;


8) sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite, 25/05/1999, n°291.

Benevento, li 21/10/2004

avv. luigi giuliano



avv. francesca paola basile



Depositato in Cancelleria

il 25.10.04

IL CANCELLIERE




È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, li

04.11.04

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 04 del mese di novembre alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. DE MAIEIS

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da SARTI CIBO

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato Angelica Parente e dall'Av. Donatella Parente

Contro


COMUNE DI BENEVENTO

RESISTENTE

RAPP.RTO E DIFESO DAGLI AVV. U. LUIGI GIULIANO E F. PAGA BASILE

Iscritta al n. 2272/06 R.A.G.C., avente ad oggetto: RETRIBUZIONE

Sono comparsi: l'Avv. Francesco Polese per il Comune di Benevento, il quale nel riferimento alle esecuzioni di Costituzione e rispetti depositate in Cancelleria in data 25.10.06, chiede il versamento del mezzo insolutivo del presente giudizio, con interesse di mora e compensazioni etc. E' altresì presente l'Avv. Polese, il quale si riserva il ricorso in modo di rinvio chiedendo accoglienza del ricorso, altresì fatto presente



debole ed accettato nelle mani di
Cant. T. L. e rapporti depositati del
Banco di Benevento.

Il giudice

ricevuto che per resistenza nella memoria di
costituzione ha richiesto l'integrazione del
controdibitto nei confronti delle persone di
BN del Ministero dell'Istruzione della Università
e delle scienze, dell'Istituto nazionale Giacobbe
di BN fosse pure volente di discussione in
le 26.01.05 e dispone che la cancelleria
potrebbe essere ricorso assoluto, la memoria di
costituzione e il presente provvedimento esec.
Benevento.

Il C. di C.
D. Mitter



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, li 04.11.04

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO NOTIZIONE ESECUZIONI E PROTESTI

Il sottoscritto Addetto Ufficio Giudiziario ha
notificato copia di questo atto al Sig. _____

Paolino P.

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

D. Mitter

in 8 11.04

h